

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**  
**NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFIORENTINO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 28/05/2015**

**INDICE**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

*Art. 1 - Premesse*

*Art. 2 - Oggetto e norme di riferimento*

*Art. 3 - Definizioni*

*Art. 4 - Finalità*

*Art. 5 - Principi*

**TITOLO II - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

*Art. 6 - Titolare del trattamento dati*

*Art. 7 - Responsabile del trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza*

*Art. 8 - Incaricati del trattamento dati*

**TITOLO III - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

*Art. 9 - Diritti dell'interessato*

**IV - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

*Art. 10. - Sicurezza dei dati*

*Art. 11 - Cessazione del trattamento*

*Art. 12 - Danni cagionati per effetto del trattamento*

**TITOLO V - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

*Art. 13 - Comunicazione*

**TITOLO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

*Art. 14 - Tutela*

**TITOLO VII - MODIFICHE**

*Art. 15 - Modifiche regolamentari*

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

*Art. 16 - Pubblicità'*

*Art. 17 - Entrata in vigore*

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 Premesse**

La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Il regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

**Art. 2 Oggetto e norme di riferimento**

Questo regolamento norma il trattamento dei dati personali mediante apparecchi di videosorveglianza, *permanenti* o *temporanei*, da attivare sul territorio comunale.

Risultano altresì ammessi, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per il trattamento dei dati personali, l'utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari

Per tutto quanto non disciplinato negli articoli che seguono si rinvia:

- -al Dlgs 196/03
- -alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010
- -alla direttiva del Ministro dell'interno del 06/03/12
- - al documento "piattaforma della videosorveglianza integrata" redatto, dal Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Anci

### **Art. 3 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese audio/video;

b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati acquisiti con apparecchi di videosorveglianza;

c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso apparecchi di videosorveglianza;

d) per "**Titolare del trattamento dati**", la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le *decisioni* in ordine alle *finalità*, alle *modalità* del trattamento dei dati personali, ed agli *strumenti* utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

e) per "**Responsabile per il trattamento dati in materia di videosorveglianza**", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo *preposti* dal Titolare al trattamento di dati personali.

f) per "**Incaricati per il trattamento dati in materia di videosorveglianza**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

g) per "**Interessato al trattamento dati in materia di videosorveglianza**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali trattati con sistemi di videosorveglianza;

h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati (acquisiti con apparecchi di videosorveglianza) personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali trattati con impianti di videosorveglianza, soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

n) per "**Sala di controllo**" il luogo in cui è possibile visualizzare le immagini e ove, le stesse, vengono conservate per il periodo di tempo consentito.

o) per "**videosorveglianza**" sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate.

### **Art. 4 Finalità**

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di apparecchi di videosorveglianza sono esclusivamente **funzioni istituzionali** del Comune di Castelfiorentino riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Il trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- *monitorare la circolazione lungo le strade esistenti sul territorio comunale e controllare gli accessi dei veicoli in zone a traffico limitato ed al centro storico; ;*
- *tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza urbana*
- *garantire la sicurezza nel trasporto urbano;*
- *effettuare controlli su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali o sostanze pericolose*
- *promozione per scopi turistici e pubblicitari del territorio urbano e extraurbano*

Il Titolare del Trattamento, nel rispetto delle direttive fornite, per il coordinamento, dal Ministero degli Interni, promuove ed attua per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico (cosiddetta "sicurezza integrata").

A tal fine il Comune, previa intesa con altre autorità di pubblica sicurezza o con gli organi della polizia di stato, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione degli atti delittuosi.

I dati così raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

#### **Art. 5 Principi**

Le prescrizioni del regolamento si fondano sui principi di *liceità, necessità, proporzionalità e finalità* sanciti dal Garante per la Protezione dei dati personali.

**Principio di liceità:** il trattamento di dati personali, da parte di Soggetti Pubblici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.

**Principio di necessità:** nell'approntare sistemi di videosorveglianza, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Il sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

**Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. I sistemi di videosorveglianza possono essere solo quando altre misure o altri strumenti siano ponderatamente valutate come insufficienti o inattuabili. Va comunque evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Ogni installazione di sistemi di videosorveglianza – richiede – caso per caso ed a "*monte*" una valutazione *specifica* sul "*se*" e su "*quali*" apparecchiature di ripresa installare nonché sulle "*modalità organizzative*" afferenti le singole fasi del trattamento.

**Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere *determinati, espliciti e legittimi* (art. 11, comma 1, lett. b) del Dlgs 196/03. Il Titolare può solo perseguire o finalità di sua pertinenza

## **TITOLO II - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 6 Titolare del trattamento dati**

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castelfiorentino nella figura del Sindaco Pro tempore . Il Titolare del trattamento dati personali e' dotato di autonomi poteri di *decisione* e *direzione* in ordine al trattamento dei dati mediante videosorveglianza.

Compete al Titolare del trattamento dati:

1) la nomina/revoca del Responsabile del Trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza. Il Responsabile può essere soggetto interno (legato da rapporti di servizio con l'Ente) o soggetto esterno. Se designato il Responsabile è scelto fra soggetti con esperienza capacità ed affidabilità e che fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati ivi compreso il profilo della sicurezza. È possibile la nomina anche di di numero di Responsabili superiori ad uno.

2) la *"notificazione"* del trattamento dati al Garante per la protezione dei dati personali laddove necessaria (artt 37 e ss del Dlgs 196/03)

3) l'inoltro – al Garante per la Protezione dei dati personali – della *verifica preliminare* sul trattamento se necessaria nei casi di "rischi specifici"

4) decidere

- *-sulla attivazione/disattivazione o sulla temporanea sospensione degli apparecchi di ripresa audio video*
- *-sulla localizzazione (zonizzazione) degli apparecchi di ripresa audio video*
- *-sull'utilizzo degli apparecchi (tempi di ripresa/modalità di ripresa/raccolta immagini/cancellazioni etcc)*
- *-sulle "misure minime di sicurezza e sull'organizzazione della sicurezza in materia di videosorveglianza*

Il Titolare del Trattamento dati prima di installare ed attivare un impianto di videosorveglianza , deve valutare obiettivamente e con un approccio selettivo, nel rispetto dei principi di cui all'art 3 che precede, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto *proporzionata* agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Le scelte operate devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il Titolare del Trattamento dati e presso il Responsabile del Trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive oppure nell'esercizio dei diritti degli interessati o i di contenzioso

5) fornire ai cittadini, nel rispetto degli indirizzi del Garante per la protezione dei dati personali, le dovute *informazioni* (anche come "informativa minima") sui sistemi di videosorveglianza attivi

6) attivarsi per richiedere, nel caso di sistemi di videosorveglianza da installare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'esame preliminare del *Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica* ogni qualvolta si profilino aspetti di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica oltre a quelli della sicurezza urbana

### **Art. 7 Responsabile del trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza**

Il Responsabile del Trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza è nominato dal Titolare del trattamento dati con proprio Decreto.

Nell'atto di nomina vengono definiti, minuziosamente, gli obblighi, gli indirizzi ed i compiti specifici del Responsabile neo nominato.

Il Titolare del trattamento dati, nell'atto di nomina, può consentire che il Responsabile, per esigenze organizzative, possa ricorrere, a sua volta, alla delega (subdelega) scritta di circoscritti compiti o obblighi propri del Responsabile del Trattamento .

Il Decreto di nomina e' reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile deve rispettare pedissequamente

- il Dlgs 196/063
- il presente regolamento
- gli indirizzi forniti dal Garante per la Protezione dei dati personali

Con verifiche periodiche, il Responsabile del Trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente regolamento segnalando al Titolare del trattamento dati ogni elemento/situazione/accadimento ritenuto utile o degno di nota.

Il Responsabile del Trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza nel pieno rispetto di quanto appresso specificato nel Titolo IV

- ottempera alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento dati con l'atto di nomina
- designa, per iscritto, gli Incaricati del Trattamento dati: nell'atto di designazione vengono impartite specifiche istruzioni e viene individuato, puntualmente, l'ambito di trattamento consentito (diversi livelli di accesso e diverse prerogative di trattamento dati).
- fornisce agli Incaricati del Trattamento chiavi di accesso alla Sala operativa e password di accesso al sistema
- cura la periodica formazione degli Incaricati dimodochè gli stessi abbiano contezza sui doveri, sulle garanzie e responsabilità scaturenti dal trattamento dei dati personali
- procede a disciplinare le modalità di accesso alla Sala di controllo anche da parte di addetti/appaltatori e tecnici manutentori; all'uopo cura la tenuta di apposito Registro degli accessi alla Sala di controllo
- stabilisce le modalità di utilizzo delle chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti che contengono le immagini e le modalità di utilizzo delle password del sistema
- collabora con il Titolare del Trattamento dati per l'attuazione di questo Regolamento
- assolvendo gli obblighi specifici che, in questo Regolamento sono posti a carico del Responsabile del trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza
- vigila sull'attività e sull'operato degli Incaricati del Trattamento dati

#### ***Art. 8 Incaricati del trattamento dati***

Gli Incaricati devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile del trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza

Non sono ammesse forme di delega o di trasferimento a terzi di compiti o funzioni

Gli incaricati possono accedere ai soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti assegnatigli.

È severamente vietata la comunicazione / diffusione dei dati personali non autorizzata dal Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza.

### **TITOLO III - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### ***Art. 9 Diritti dell'interessato***

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03, rivolgendosi, senza particolari formalità, al Responsabile del trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza.

Al fine di favorire detto accesso il Responsabile del Trattamento dati crea e rende pubblici sul sito del Comune modelli per l'esercizio degli anzidetti diritti

Il Responsabile le trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza garantisce una risposta, alle istanze, nel termine massimo di giorni 15 dalla ricezione - al Protocollo generale - delle istanze medesime

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

In conformità con quanto sancito dal Garante per la protezione dei dati personali si precisa che:

a) La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Dlgs 196/06 o nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Dlgs 196/03 ).

b) In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Dlgs 196/03 . Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Dlgs 196/03 )

## **TITOLO IV - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

### ***Art. 10 Sicurezza dei dati***

#### **Sala di controllo – accessi:**

**A)** I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Sala di controllo.

Nella Sala di controllo sono custoditi i videoregistratori digitali ed il server

Alla Sala di controllo accedere (*oltre al Titolare del trattamento e al Responsabile del Trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza*) esclusivamente gli Incaricati del trattamento dati.

La Sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave

Agli Incaricati del Trattamento dati personali vengono rilasciate credenziali di autenticazione (*con doppia chiave logica : user id e password personali*) che permettano di effettuare, a seconda dei livelli di accesso consentiti, ad ogni Incaricato le operazioni di propria competenza.

La password è strettamente personale e non deve essere divulgata o ceduta.

Previa richiesta scritta e motivata al Responsabile del trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza , gli Incaricati del Trattamento dati potranno essere autorizzati a variare la propria password.

User Id e password sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente agli Incaricati l'accesso ai dati personali.

Anche il Responsabile del trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza utilizza, per l'accesso ai dati, credenziali di autenticazione

**B)** Nel caso di interventi derivanti da esigenze di - esempio manutenzione/pulizia -, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti esterni (*addetti/tecnici/manutentori/appaltatori*) a cui sono affidati gli interventi di manutenzione potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

L'accesso alla Sala controllo da parte degli appaltatori preposti alla manutenzione viene annotata (*con indicazione della motivazione di accesso*) su apposito registro.

L'accesso alla Sala di controllo avviene sempre alla presenza di uno o più Incaricati del Trattamento dati personali.

**C)** Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria è consentito l'accesso alla Sala di controllo e nell'ambito delle loro specifiche attività di indagine.

Sempre nel rispetto delle loro funzioni/compiti istituzionali viene consentito il trattamento dati

#### **Raccolta dati :**

**D)** L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Dlgs 196/03).

I dati raccolti sono trattati:

- sono trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- sono raccolti e registrati per le finalità indicate in questo regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello stabilito dal Titolare del Trattamento nel rispetto degli indirizzi forniti dal Garante per la protezione dei dati personali

#### **Apparecchi di ripresa audio-video**

E) Gli apparecchi di ripresa audio video consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Inoltre le telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

La ripresa non deve consentire e riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali di ciascun impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la Sala di controllo.

In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.

#### **Obblighi per Incaricati del Trattamento relativo all'utilizzo degli apparecchi di ripresa audiovisivo**

F) L'utilizzo del brandeggio da parte degli Incaricati del trattamento dati dovrà rispettare le istruzioni /indirizzi forniti dal Responsabile del Trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza.

G) L'utilizzo degli apparecchi di ripresa è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

H) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

#### **Altre misure minime di sicurezza:**

I) Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per gli Incaricati del Trattamento dati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

L) Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

M) Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

N) La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (*tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs*).

O) A chiusura del presente articolo viene fatto debito rinvio al documento tecnico allegato alla Piattaforma per la videosorveglianza integrata.

#### **Art. 11 Cessazione del trattamento**

In caso di *disattivazione*, per qualsiasi causa, degli impianti di videosorveglianza i dati personali acquisiti tramite tale strumenti sono:

- *distrutti*;

- *ceduti ad altro Titolare del Trattamento dati (se consentito per legge) purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;*
- *conservati per fini esclusivamente istituzionali nel rispetto dei termini massimi di conservazione .*

#### **Art. 12 Danni cagionati per effetto del trattamento**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Dlgs 196/03 e dalla delibera del *Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010*

### **TITOLO V - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Art. 13 Comunicazione**

La *comunicazione* dei dati personali, acquisiti tramite sistemi di videosorveglianza, a favore di soggetti pubblici ( esclusi gli enti pubblici economici) è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2 del Dlgs 196/03.

Non si considera *comunicazione*, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte degli Incaricati del trattamento dati personali o dal Responsabile del trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Dlgs 196/03.

Ogni decisione in merito alla *comunicazione* ed in merito alla *diffusione* dati acquisiti tramite sistemi di videosorveglianza viene assunta dal Responsabile del trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza .

### **TITOLO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 14 Tutela**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Dlgs 196/03 .

### **TITOLO VII - MODIFICHE**

#### **Art. 15 Modifiche regolamentari**

Compete al Responsabile per il trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza attivarsi per proporre, al Titolare del Trattamento dati personali, modifiche al regolamento laddove:

- *dovessero registrarsi mutamenti legislativi in materia*
- *venissero approvati, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, nuovi “indirizzi” sul trattamento dati tramite sistemi di video sorveglianza*

Il Titolare del Trattamento dati personali, esaminate le proposte di cui al comma che precede, convoca il Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni

### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 Pubblicità'**

In conformità con la vigente normativa in materia di *trasparenza* questo regolamento, viene pubblicato

- *all'albo on line del Comune*

- *sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Regolamenti).*

Medesima pubblicità dovrà essere garantita, in futuro, alle eventuali modifiche al testo regolamentare.

Su sito istituzionale - nella sezione dedicata ai regolamenti – verrà altresì' pubblicata ogni informazione e/o comunicazione utile ed opportuna relativa al sistema di videosorveglianza cittadina

***Art. 17 Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni “*liberi*” dalla sua pubblicazione *all'Albo on line* del Comune.

In conseguenza dell'entrata in vigore deve considerarsi abrogato il regolamento in materia di video sorveglianza approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 27/09/09.

\*\*\*\*\*